

Esercizio illecito di attività di cava in area vincolata. Breve nota alla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione Penale 27 giugno 2008 n.2037

a cura dell'Avv. Valentina Stefutti

La sentenza in commento trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società, avverso la decisione del tribunale del Riesame di Trento, che aveva ritenuto legittimo il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di Trento, avente ad oggetto gli impianti destinati alla lavorazione di materiale estrattivo che insistevano in area vincolata, siccome collocati nella fascia di 150 metri dal fiume Fersina e sprovvisti di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica.

Secondo le prospettazioni accusatorie, condivise prima dal Gip e poi dal Tribunale del Riesame, la condotta in parola integrava sia la fattispecie di cui all'art.44 lett.c) del DPR n.380/01, sia quella di cui all'art.181 del D.lgs. n.22/04 s.m.i..

Invero, il decreto di sequestro, quanto all'elemento del *fumus*, si poggiava sulla circostanza che l'attività di lavorazione degli inerti posta in essere dalla Società, con relativa piattaforma di calcestruzzo di appoggio, non potesse più ritenersi autorizzata, stante che questa era cessata sin dal 2003, sì che il mantenimento delle opere edilizie, autorizzate nel lontano 1987 e difformi dai vigenti strumenti urbanistici (che individuavano l'area in esame quale zone agricola) e paesaggistici gravanti sull'area interessata, non trovava più alcuna legittimazione.

Invero, dalla pianificazione generale e di dettaglio concernente la zona interessata dagli impianti, emergeva chiaramente che, una volta esaurita l'attività estrattiva, l'area dovesse venire riqualificata e rinverdata, trattandosi di area a destinazione agricola secondaria.

Al contempo, per ritenere sussistente l'elemento del *periculum*, parimenti necessario per l'imposizione di un provvedimento di sequestro, era sufficiente considerare, secondo le prospettazioni accusatorie, che le esigenze cautelari fossero ravvisabili nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, mediante l'utilizzazione ulteriore dell'impianto di frantumazione. Né, del resto, poteva trovare accoglimento la tesi, proposta dalla difesa, secondo cui essendo l'attività di lavorazione degli inerti provenienti da estrazione mineraria esercitata da decenni, non potesse ritenersi sussistente alcuna lesione del bene paesaggistico tutelato dal Codice Urbani.

Sotto questo profilo, del resto, è sufficiente considerare come i reati ambientali si annoverino pacificamente tra i reati cd. formali, sì da rendere superflua qualsiasi considerazione in merito alla verifica o meno di ipotesi di danno.

Tanto premesso, come noto, e come significato in numerosissime occasioni dalla giurisprudenza più autorevole e consolidata, le conseguenze che il legislatore intende neutralizzare per tramite del provvedimento contemplato dall'art.321 cp,p.p. sono anche quelle ulteriori rispetto alla condotta tipica già realizzata, con la significativa conseguenza - come più volte scritto sulle pagine di questo sito e sulle pubblicazioni di Diritto all'Ambiente - di doverle ritenere necessariamente ricorrenti anche nel caso di opere già ultimate.

Tali considerazioni venivano integralmente fatte proprie dalla Suprema Corte, chiamata a giudicare sulla legittimità della decisione resa dal Tribunale del Riesame di Trento.

Al contempo, nella sentenza in rassegna, la Suprema Corte aveva altresì modo di riferire come dovessero ritenersi parimenti prive di pregio i rilievi svolti dalla difesa, a mente dei quali, sebbene la coltivazione della cava sull'area in sequestro fosse effettivamente esaurita, al punto che nessuna nuova autorizzazione all'attività di cava era stata richiesta, pur tuttavia, la frantumazione dovesse ritenersi parimenti autorizzata, stante che il nullaosta originariamente rilasciato faceva riferimento a tutta la zona, e non solo all'attività insistente su quella particella.

Al contrario, secondo le prospettazioni dalla Suprema Corte, che in questa sede non possono che essere condivise, proprio in forza della circostanza che la Società, come pure avrebbe potuto, non si era avvalsa, richiedendo una nuova autorizzazione, della facoltà di proseguire le attività originariamente assentite, sì che nessuna nuova attività estrattiva era stata intrapresa dopo il 2003, il mantenimento dell'impianto di frantumazione sull'area gravata da vincolo paesaggistico, e a cui, sotto il profilo urbanistico, era stata impressa una destinazione diversa, non potesse più ritenersi legittimo, come correttamente prospettato dal PM.

Valentina Stefutti

Pubblicato il 20 novembre 2008

In calce si riporta la motivazione integrale della sentenza della Cassazione in commento

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente
Dott. GENTILE Mario - Consigliere
Dott. MARINI Luigi - Consigliere
Dott. SARNO Giulio - Consigliere
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere

Camera di consiglio

del 07/12/2007

SENTENZA

N. 01227

REGISTRO GENERALE

N. 29862/2007

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

***, nato il ***;

*** s.r.l.;

Avverso Ordinanza Tribunale di Trento, emessa il 22/06/07;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile;

Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. MELONI Vittorio che ha concluso per Rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. *** difensore di fiducia dei ricorrenti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale del Riesame di Trento, con ordinanza emessa il 22/06/07 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di *** in proprio e quale rappresentante legale della *** s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Trento in data 01/06/07 ed avente per oggetto gli impianti fissi o rinnovabili destinati alla lavorazione del materiale

estrattivo, o comunque finalizzati all'attività di estrazione e lavorazione del materiale sulle aree come ubicate all'interno del territorio comunale di Pergine Valsugana (in provincia di Trento) - respingeva il gravame.

L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).

In particolare il ricorrente esponeva:

1. che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi degli ipotizzati reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, e D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c). L'impianto di frantumazione sottoposto a sequestro era stato legittimamente realizzato in virtù di nulla osta di cui alla Delib. Giunta Provinciale n. 11165 del 1987 e delle concessioni edilizie n. 262/c-87 del 14/09/87 e 507 del 24/12/97. Il predetto impianto, in virtù dei citati titoli abilitativi, era autorizzato a funzionare per la durata dell'attività estrattiva locale inerente all'intera zona e fino al 04/04/2013, data di scadenza del Programma pluriennale di attuazione;

2. che, parimenti, non ricorreva il periculum in mora, poiché la lavorazione degli inerti provenienti dall'estrazione mineraria - attività esercitata da decenni - non recava danni ambientali, per cui non sussisteva alcuna lesione del bene paesaggistico tutelato dalla normativa di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004.

Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Il PG della Cassazione, nell'udienza camerale del 07/12/07, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato

Il Tribunale di Trento, mediante un procedimento argomentativo privo di errori di diritto e vizi logici, ha congruamente motivato in ordine ai punti determinanti della decisione. In particolare risulta accertato che ***, quale rappresentante legale della s.r.l. *** - nelle condizioni di tempo e di luogo come individuate in atti - ha continuato a svolgere l'attività di lavorazione di materiale estrattivo proveniente dalla cava, nonostante che le autorizzazioni concesse alla citata società, per l'esercizio dell'attività di cava nell'area contigua all'impianto di frantumazione e

lavorazione del materiale inerte, fossero scadute il 06/12/03. La cessazione delle predette autorizzazioni determinava l'illegittimità del perdurare dell'impianto di frantumazione, tenuto conto del fatto che trattavasi di zona estrattiva ed area agricola secondaria sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale.

Ricorrevano, pertanto, nella fattispecie in esame ed allo stato degli atti il fumus commissi delicti relativi agli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.

Per quanto attiene alle esigenze cautelari, le stesse sono state ravvisate nella necessità di evitare il protrarsi delle conseguenze del reato, mediante l'ulteriore utilizzo dell'impianto di frantumazione, il tutto in contrasto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici che vigevano nella zona in questione. Trattasi di valutazione di merito, immune da errori di diritto, non censurabile in sede di legittimità. Per contro le censure dedotte nel ricorso sono infondate e comunque errate in diritto. In particolare - per quanto attiene alla sussistenza degli ipotizzati reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 - l'assunto difensivo principale - secondo cui le autorizzazioni concesse alla s.r.l. *** si riferivano all'estrazione e lavorazione degli inerti provenienti da tutte le cave operanti nell'intera zona (e non solo agli inerti provenienti della attigua cava lavorativa della *** s.r.l.), con conseguente proroga delle autorizzazioni sino al 04/04/2013 - costituisce eccezione in punto di fatto inerente alla fondatezza in concreto dell'accusa. Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa. Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Od. n. 153 del 04/05/07. Per quanto attiene alle doglianze attinenti al periculum in mora le stesse sono infondate ed errate in diritto.

La prosecuzione dell'attività di lavorazione del materiale proveniente dall'estrazione mineraria da parte della s.r.l. ***, costituiva, in modo evidente ed univoco, condotta penalmente illecita perché in violazione degli strumenti urbanistici ed ambientali, come vigenti nella zona in questione; come già evidenziato sopra. Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da *** in proprio e quale rappresentante legale della s.r.l. ***, con condanna degli stessi al pagamento in solido delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008